

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)810

Vol. 1982/0247

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(82) 810 def.

Bruxelles, il 2 dicembre 1982

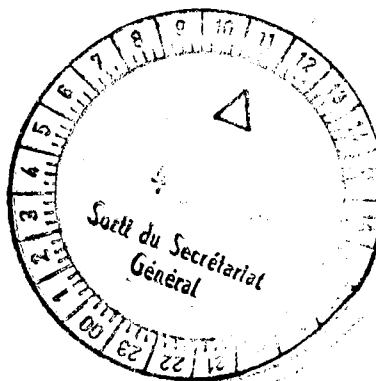
Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo previsto all'articolo 73, paragrafo 1
dell'atto di adesione della Grecia

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(82) 810 def.



RELAZIONE

L'articolo 73, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Grecia prevede un periodo transitorio, durante il quale la Commissione può adottare misure transitorie qualora siano necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà.

Queste misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982; la loro applicazione non può andare oltre questa data.

Durante il suddetto periodo, la Commissione ha adottato le misure necessarie in numerosi settori, e precisamente i settori del vino, dell'olio d'oliva, del tabacco, delle carni bovine, delle sementi, del latte, dei cereali e dello zucchero.

Nonostante l'adozione di tali misure, sussistono in taluni settori (ad esempio vino, olio d'oliva, cereali) difficoltà di adattamento che non possono essere superate entro il termine previsto.

Orbene, l'articolo 73, paragrafo 2 prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare il periodo che scade il 31 dicembre 1982.

Tale è dunque l'oggetto della presente proposta.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo previsto all' articolo 73, paragrafo 1
dell' atto di adesione della Grecia.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 73, paragrafo 2;

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 istituisce un periodo transitorio sino al 31 dicembre 1982, per tener conto delle difficoltà che la Grecia può incontrare nell' attuazione dell' organizzazione comune dei mercati;

considerando che in alcuni settori queste difficoltà non possono essere superate entro il termine previsto;

che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, riconosciuta dall' atto, di prorogare tale periodo; che a questo proposito è appropriata la proroga di un anno;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il periodo previsto all' articolo 73, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Grecia è prorogato sino al 31 dicembre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente